

Ambito Territoriale Ottimale *Benevento*

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Legge regionale n. 14/2016

Determinazione del Direttore Generale

n° 100 del 15 giugno 2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DA PARTE DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER I COMUNI COSTITUENTI L'ATO RIFIUTI BENEVENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3.1 DEL TQRIF - ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ARERA N° 15/2022/R/Rif DEL 18 GENNAIO 2022 (REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI)

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

che la legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, recante "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare" disciplina gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

che l'art. 23 della richiamata Legge Regionale istituisce l'*Ambito Territoriale Ottimale Benevento* per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Benevento e del Comune di Rotondi (AV);

che l'art. 25 della richiamata Legge Regionale stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito (EdA), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

che l'art. 32, comma 1, della medesima L.R. assegna al Direttore Generale la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EdA;

che il Consiglio d'Ambito dell'EdA Benevento, con propria Deliberazione n° 11 del 08.08.2019 ha nominato il Dott. Massimo Romito quale Direttore Generale dell'EdA Benevento;

Premesso, altresì:

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), all'art. 1 dell'allegato 1 alla Deliberazione n° 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito l'*Ente Territorialmente Competente* (di seguito ETC) come l'Ente di Governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 prevede che: "Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ..." ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite "...con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";

che la medesima disposizione di legge, al punto *b*), contempla tra le funzioni dell'Autorità in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti urbani anche la: "definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori, le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi";

Considerato:

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n° 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 recante: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" ha provveduto ad approvare il "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" rimesso in "Allegato A" alla medesima Deliberazione;

che in particolare, l'articolo 3 del succitato allegato A alla Deliberazione n° 15/2022 si stabilisce che l'ETC deve determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario (2022-2025), individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Considerato, altresì:

che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, con la Deliberazione n° 15/2022/R/Rif, ha ritenuto di dover introdurre, per il primo periodo regolatorio:

- a) un set di obblighi di servizio, valido per tutte le gestioni, al fine di garantire prestazioni minime omogenee sull'intero territorio nazionale;
- b) indicatori e relativi standard generali di qualità differenziati sulla base del livello qualitativo effettivo delle gestioni;
- c) meccanismi incentivanti di premi e penalità in grado di incoraggiare percorsi di miglioramento delle performance conseguite dai gestori, valutando per la copertura dei relativi oneri, al pari di quanto avvenuto in altri settori regolati, l'adozione di un sistema di riconoscimento dei premi basato su logiche di tipo perequativo su base nazionale;
- d) la facoltà per l'Ente territorialmente competente, in ragione delle maggiori informazioni sulle specificità territoriali in suo possesso, di prevedere obblighi di servizio e standard qualitativi ulteriori e/o migliorativi rispetto a quelli minimi previsti sull'intero territorio nazionale;
- e) obblighi di registrazione dei dati relativi agli indicatori adottati e connessi obblighi di comunicazione all'Autorità, finalizzati al monitoraggio delle prestazioni rese dai gestori e alla verifica della *compliance regolatoria*;

che inoltre, al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle informazioni inerenti alla qualità del servizio, la Deliberazione ARERA n° 15/2022 ha previsto l'introduzione dell'obbligo generale, valevole anche in presenza nel medesimo ambito tariffario di più soggetti gestori, di adozione di un'unica "Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" recante, con riferimento a ciascun servizio, l'indicazione degli obblighi di servizio, degli indicatori e dei relativi standard di

qualità previsti dall'Autorità, nonché degli standard ulteriori o migliorativi eventualmente previsti dall'Ente territorialmente competente;

che in relazione a quanto innanzi, i soggetti interessati alla Delibera ARERA n° 15/2022/R/rif, sono:

- gli Enti Territorialmente Competenti (ETC);
- i gestori dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti;
- i gestori della raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade;
- gli utenti del servizio (beneficiari);

Considerato, infine:

che con propria Determinazione n° 18 del 05.04.2022 è stato affidato alla società "Mediazioni S.r.l." incarico per espletamento del servizio di supporto all'E.T.C. sugli adempimenti legati alla Qualità Tecnica e Contrattuale del servizio rifiuti in seguito alla Deliberazione ARERA n° 15/2022 del 18 gennaio 2022;

che nell'ambito del servizio affidato alla medesima società è stato predisposto e messo a disposizione di tutti i comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento uno specifico strumento informatico in *cloud* certificato AgID per la ricognizione attualizzata della qualità tecnico e contrattuale del servizio rifiuti dei gestori;

che mediante il citato strumento informatico sono stati acquisiti direttamente dai comuni i dati necessari a rilevare la situazione reale del livello contrattuale e tecnico presente nel territorio dell'EdA Benevento rispetto agli standard previsti dalla Delibera ARERA n° 15/2022;

Preso Atto delle relazioni di ricognizione della qualità tecnica e contrattuale delle gestioni esistenti nei Comuni appartenenti all'ATO Rifiuti Benevento, trasmesse dalla società Mediazioni S.r.l. ed acquisite agli atti dall'EdA, le quali formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

Ritenuto dover procedere all'adempimento previsto dal richiamato articolo 3 dell'Allegato A "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)" alla Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n° 15/2022/R/RIF recante: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" in ordine alla individuazione del posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori previsti nella specifica tabella riportata al succitato articolo 3;

Precisato che ai fini della definizione attualizzata dei livelli di qualità contrattuale e tecnica sono state svolte dall'EdA Benevento, avvalendosi della consulenza della società Mediazioni S.r.l., le attività di seguito cronologicamente elencate in favore dei comuni costituenti l'ambito:

- 1) attivazione software web all'interno della sezione trasparenza rifiuti;
- 2) attivazione profili utenza personalizzati per singola gestione e singolo comune;
- 3) fornitura di apposita sessione formativa on line per ETC e/o gestori;
- 4) fornitura di apposita assistenza Telefonica sulle singole gestioni;

- 5) formazione con relatore esperto in materia;
- 6) acquisizione dei dati rilevati per le singole gestioni;
- 7) normalizzazione dati per categoria di gestore;
- 8) analisi dei questionari per singolo gestore atualizzando il livello di partenza;

Esaminate le relazioni conclusive elaborate a cura della società *Mediazioni S.r.l.*, dalle quali emerge, tra l'altro, che hanno correttamente risposto al questionario all'uopo predisposto sulla piattaforma informatica per il rilevamento dei dati n° 73 comuni sui n° 79 costituenti l'ATO Rifiuti Benevento;

Ritenuto, altresì:

che declinando sulla realtà dell'ATO Rifiuti Benevento il concetto *dell'asimmetricità e proporzionalità dell'azione regolatoria*, in fase di prima applicazione, per ogni "gestione" debbano applicarsi schemi di livelli di qualità tecnica e contrattuale che consentano il consolidamento dei processi di sviluppo verso la qualità tecnica e contrattuale descritti dal TQRIF;

che gli obblighi ed i livelli di servizio associati ai quadranti superiori al I di cui all'art. 3 del TQRIF rappresentano per i Comuni impegni più gravosi rispetto alle attuali risorse disponibili;

di determinare - in sede di prima applicazione del TQRIF e sulla scorta di quanto emerso dall'analisi dei dati rilevati - **per tutti i comuni appartenenti all'ATO Rifiuti Benevento che hanno compilato il questionario**, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 - Definizioni del TQRIF), dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello **SCHEMA I** della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nei Contratti di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

di determinare anche per i comuni appartenenti all'ATO Rifiuti Benevento che non hanno compilato il questionario, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 - Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello **SCHEMA I** della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nei Contratti di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

Assunta la funzione di Responsabile del Procedimento nella procedura *de quo*;

Accertato che la presente Determinazione rispetta i canoni della regolarità, della correttezza e della continuità, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Verificato che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 23 e all'art. 37 del D. Lgs. n° 33 del 14.03.2013 (Trasparenza) in correlato disposto con l'art 1, comma 32, della L. n° 190/2012 (Anticorruzione);

Dato Atto che, con la sottoscrizione, il proponente attesta la regolarità tecnica e contabile del

presente Atto ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14, e ss.mm.ii.;

Viste e richiamate:

- la Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 165/20001 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.;
- le Deliberazioni ARERA n° 443/2019, n° 238/2020 e n° 363/2021;
- le Determinazioni ARERA n° 02/2020 e n° 2/2021;
- la Deliberazione ARERA n° 15/2022;
- la Determinazione del D.G. n° 18/2022;
- lo Statuto dell'ATO Rifiuti Benevento;

DETERMINA

avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti:

- 1) **di prendere atto** delle relazioni trasmesse dalla società *Mediazioni S.r.l.* inerenti al "*Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*" elaborate dalla citata società per conto dell'ATO Rifiuti Benevento le quali - riunite in unico elaborato - sono rimesse in allegato alla presente Determinazione (*Sub A*) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **di individuare** - in sede di prima applicazione del TQRIF e sulla scorta di quanto emerso dall'analisi dei dati rilevati - *per tutti i comuni appartenenti all'ATO Rifiuti Benevento, il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF*, fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nei Contratti di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;
- 3) **di dare atto** che si provvederà alla trasmissione di una relazione predisposta dalla società incaricata nella quale viene analizzata la situazione attuale dei singoli Comuni con riferimento agli obblighi di servizio e standard di qualità rispetto a quelli previsti dallo schema regolatorio;
- 4) **di notificare**, altresì, a mezzo posta elettronica certificata la presente Determinazione a tutti i comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento per i successivi adempimenti di competenza;
- 5) **di disporre** che la presente determinazione sia pubblicata - secondo la vigente normativa di settore - all'Albo Pretorio *on line* dell'ATO Rifiuti Benevento, nonché nell'apposita Sezione dell'Amministrazione trasparente.

Il Direttore Generale

Dott. Massimo Romito

